

SINTESI DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO.

Il presente documento ha l'obiettivo di illustrare le linee guida che la Banca Popolare dell'Alto Adige ha adottato con riferimento ai conflitti di interesse nella prestazione dei servizi ed attività di investimento, dei servizi accessori o di una combinazione di tali servizi, a seguito del recepimento, nell'ordinamento giuridico italiano, della Direttiva n. 2014/65/UE (di seguito la "MiFID II") e del Regolamento 565/2017.

La Banca mantiene ed applica disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei suoi clienti.

La normativa di riferimento sopra richiamata prevede che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento ed accessori, o di una combinazione di tali servizi, l'intermediario:

- individui le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- definisca le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti;
- quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informi chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti e delle misure adottate per mitigare tale rischi, affinché i clienti possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano. Tale comunicazione indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla Banca per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente. La comunicazione comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione di servizi di investimento e/o di servizi accessori, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta la comunicazione. La descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse;
- predisponga e aggiorni periodicamente un registro nel quale si riportino i tipi di servizio e attività di investimento o accessori, le situazioni nelle quali sia sorto o, nel caso di un servizio o attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischi di ledere gli interessi di uno o più clienti.

Più in particolare, il presente documento **si propone di illustrare in forma sintetica** le macro-tipologie di conflitti di interesse connesse all'attuale struttura della Banca Popolare dell'Alto Adige, nonché le principali misure adottate al fine di prevenire i conflitti di interesse e di gestire quelle fattispecie suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti.

Nell'attività di intermediazione in strumenti finanziari presso la Banca Popolare dell'Alto Adige, sono state individuate le seguenti possibili

fattispecie di conflitti di interessi:

- Collocamento di titoli obbligazionari di propria emissione
- Negoziazione in conto proprio di titoli obbligazionari di propria emissione
- Collocamento di titoli azionari di propria emissione
- Ricezione e trasmissione di ordini relativi a titoli azionari di propria emissione
- Collocamento di titoli obbligazionari di terzi, con presenza della Banca nel relativo consorzio di collocamento, con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente
- Collocamento di titoli di terzi emittenti che siano affidati dalla Banca
- Collocamento di titoli di terzi, e contemporanea prestazione di ricezione e trasmissione di ordini sugli stessi titoli
- Consulenza su singoli strumenti finanziari, con contemporanea prestazione di altro servizio di investimento avente ad oggetto sia titoli emessi dalla Banca che da terzi
- Collocamenti di parti di Organismi di Investimento Collettivi di Risparmio (Fondi, Sicav) che prevedano commissioni di investimento differenziate tra prodotti simili
- Collocamenti di parti di Organismi di Investimento Collettivi di Risparmio (Fondi, Sicav) che prevedano la retrocessione di commissioni di gestione alla Banca
- Collocamenti di parti di Organismi di Investimento Collettivi di Risparmio (Fondi, Sicav), con percezione da parte della Banca o di singoli suoi collaboratori od amministratori, di forme indirette di pagamento, monetarie e non, quali ad esempio inviti a viaggi premio o regalie varie.

Per evitare o comunque ridurre al minimo i pericoli derivanti ai clienti dai conflitti di interesse sopra descritti, la Banca Popolare dell'Alto Adige ha messo in atto le seguenti misure:

- Ripartizione strutturale operativa delle responsabilità di svolgimento dei servizi di collocamento e ricezione/trasmissione di ordini, negoziazione, gestione di portafogli e consulenza.
- Istituzione di vari livelli di controlli interni, con il compito di monitorare e mitigare i possibili conflitti di interesse che possono presentarsi nella concreta operatività, come le funzioni di Conformità (Compliance), di Internal Audit e di Risk Management.
- Nello svolgimento di tutti i servizi di investimento sono di fatto assenti le problematiche connesse alle strutture di gruppo e/o di partecipazione, non essendo queste società operativa nel campo degli strumenti finanziari, né in qualità di emittenti, né in qualità di intermediari.
- Non esistono soggetti partecipanti in misura rilevante al capitale della Banca, essendo tale partecipazione soggetta ai limiti di legge, né ricorrono attualmente i presupposti di finanziamenti a società emittenti di strumenti finanziari negoziabili o che vengano intermediati dalla nostra Banca.
- Adozione di un codice etico comprendente principi generali e norme comportamentali alle quali tutti i soggetti operanti in Banca sono tenuti ad attenersi. Vigè il principio che gli interessi dei clienti sono preminenti rispetto a quelli della Banca e dei suoi collaboratori.



- Adozione di norme specifiche che regolano modalità, condizioni e limiti di svolgimento delle operazioni finanziarie personali di tutti i collaboratori della Banca (codice di comportamento interno della Banca Popolare dell'Alto Adige) con riguardo all'operatività in strumenti finanziari. Vigè il principio che nell'attività di intermediazione in strumenti finanziari la Banca evita comportamenti che possano avvantaggiare un cliente rispetto ad un altro.
- Adozione di norme comportamentali concernenti lo svolgimento di operazioni sulle azioni della Banca da parte dei soggetti operanti in Banca, nonché adozione di norme generali concernenti il comportamento dei medesimi soggetti in ordine alla riservatezza su notizie rilevanti e all'obbligo di evitare azioni configuranti abusi di mercato.
- Predisposizione di procedure per l'impedimento o il controllo dello scambio di informazioni tra soggetti interni alla Banca, impegnati in attività che comportino un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti.
- Eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione di tali soggetti, nel caso in cui da ciò possa sorgere un conflitto di interesse nei confronti dei clienti.
- Impedimento o controllo della partecipazione simultanea o consecutiva di tali soggetti rilevanti ai vari servizi di investimento quando questa possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.
- Istituzione di procedure organizzative interne, con riferimento allo svolgimento dei singoli servizi di investimento, atte a individuare e quindi eliminare possibili conflitti di interesse nocivi per i clienti
- Valutazione da parte della funzione di conformità, di tutte le forme indirette di pagamento, monetarie e non (ad esempio inviti a viaggi premio o attenzioni varie), da parte delle società prodotte delle quali la Banca colloca gli strumenti finanziari (Fondi, Sicav). Si ricorda che il codice etico stabilisce in 100 Euro il limite massimo di controvalore dei regali che i collaboratori possono accettare da terzi.
- Predisposizione dell'apposito registro dei conflitti di interesse
- Predisposizione delle misure di disclosure (informativa) ai clienti - prima dell'esecuzione di un'eventuale operazione - in tutti i casi in cui i conflitti di interesse non sono evitabili.

Il presente documento contenente una descrizione sintetica della politica seguita dalla Banca Popolare dell'Alto Adige in materia di conflitti di interesse è consegnato al cliente. Ogniqualevolta il cliente lo richieda, la Banca Popolare dell'Alto Adige fornirà maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse. Variazioni significative e/o rilevanti alla presente policy potranno essere rese disponibili sul sito internet della banca www.volksbank.it o comunicate in occasione del rendiconto periodico.